



FMSI FEDERAZIONE MEDICO
SPORTIVA ITALIANA

**LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI
CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI
MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI
OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE**

INDICE

Disposizioni generali

- art. 1. Ambito di applicazione
- art. 2. Diritti e doveri

Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione

- art. 3. Emanazione delle linee guida

Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva

- art. 4. Adozione dei modelli organizzativi e di controllo
- art. 5. Contenuto minimo dei modelli organizzativi e di controllo
- art. 6. Prevenzione e gestione dei rischi
- art. 7. Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni
- art. 8. Obblighi informativi e altre misure
- art. 9. Obblighi ulteriori

Codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione

- art. 10. Adozione dei codici di condotta
- art. 11. Contenuto minimo dei codici di condotta
- art. 12. Doveri e obblighi dei tesserati

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La Federazione Medico Sportiva Italiana accoglie le disposizioni deliberate dalla Giunta Nazionale CONI per l'adeguamento agli art.33, comma 6, del d.lgs 36/2021 e 16 del d.lgs. 39/2021 e ss.mm.ii e i Principi Fondamentali rilasciati dall'Osservatorio Permanente del CONI in merito alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione. La FMSI, da sempre, si impegna a prevenire, contrastare e sanzionare ogni forma di molestia, discriminazione e abusi fisici e psicologici.
2. Gli stessi Principi Fondamentali sono pienamente condivisi dai soci della Federazione e dalle Associazioni.

Art. 2. DIRITTI E DOVERI

1. Ogni tesserato alla FMSI ha il diritto inalienabile di essere tratto in modo dignitoso e rispettoso e di essere tutelato da ogni forma di abuso, molestia, violenza e discriminazione di sesso, etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n.198. Garantire la salute e il benessere psico-fisico dei tesserati rappresenta per la Federazione un obiettivo di primaria importanza che deve essere assicurato da chiunque ricopra un qualsiasi ruolo all'interno della stessa.
2. La Federazione assicura il pieno rispetto dei diritti sopra citati e le relative tutele, dedicando un particolare riguardo alla tutela dei minori.
3. Le Associazioni affiliate alla FMSI prevencono e contrastano ogni forma di abuso, violenza e discriminazione informando i tesserati dei loro diritti e promuovendo le politiche di *Safeguarding* anche mediante corsi di formazione del personale.

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

ART. 3. EMANAZIONE DELLE LINEE GUIDA

1. La Federazione Medico Sportiva Italiana emana le presenti linee guida con validità quadriennale o comunque aggiornate ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali, e le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*.
2. Le Linee Guida perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) il rispetto dei diritti di cui all'art. dei Principi Fondamentali rilasciati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di *Safeguarding*;
 - b) la salvaguardia dei diritti e della dignità di tutti i tesserati, in particolare minori, al fine di garantire l'uguaglianza e valorizzare le diversità;

- c) la conoscenza da parte dei tesserati dei propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele e delle procedure di prevenzione e contrasto adottate contro i fenomeni di abuso, violenza e discriminazione;
 - d) l'attuazione di procedure e politiche di *Safeguarding* che coinvolgano attivamente tutti i membri e che tutelino e salvaguardino i diritti dei tesserati;
3. Le presenti Linee Guida prevedono misure e procedure di prevenzione e contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, in ogni forma, anche omissiva, e/o modalità, di persona o tramite modalità digitale.
4. Le presenti Linee Guida prevedono almeno le seguenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:
- a) l'abuso psicologico;
 - b) l'abuso fisico;
 - c) la molestia sessuale;
 - d) l'abuso sessuale;
 - e) la negligenza;
 - f) l'incuria;
 - g) l'abuso di matrice religiosa;
 - h) il bullismo e cyberbullismo;
 - i) i comportamenti discriminatori.

MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

ART. 4. ADOZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

1. Entro 12 mesi dall'emanazione delle Linee Guida e del Regolamento, le Associazioni affiliate dovranno adottare un modello organizzativo e di controllo dell'attività conforme a quanto previsto dall' art.16 comma 4 del d.lgs. n.39 del 28 febbraio 2021.
2. I modelli saranno aggiornati con cadenza almeno quadriennale e saranno aggiornati in base a eventuali integrazioni delle Linee Guida o alle raccomandazioni del Responsabile federale delle politiche di *Safeguarding* che avrà l'onere di vigilare per conto della FMSI sul pieno rispetto delle disposizioni.

ART. 5. CONTENUTO MINIMO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

1. I modelli di cui all'art.4 stabiliscono le modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni attraverso protocolli di contenimento del rischio stesso e la gestione delle segnalazioni.
Sono previste:
 - a) misure preventive e attività periodiche di controllo idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle disposizioni vigenti e a individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, intervenendo anche sui relativi effetti;
 - b) misure di contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, alla gestione delle segnalazioni nonché alla tutela dei segnalanti e assistenza alle vittime;
 - c) la definizione delle responsabilità in ambito endoassociativo in materia di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni e le eventuali conseguenze derivanti dalla violazione delle stesse;
 - d) la programmazione di obiettivi mirati al raggiungimento di uguaglianza di genere, diversità e inclusione nonché al monitoraggio periodico dei risultati;

- e) misure idonee a garantire la massima diffusione e pubblicizzazione delle politiche di *Safeguarding* e, in particolar modo, delle procedure per le eventuali segnalazioni ai rispettivi Responsabili al fine di garantire il coordinamento con il Responsabile federale per le politiche di *Safeguarding*;
 - f) valutazioni annuali delle misure di cui alle lettere precedenti adottate dall’Affiliata, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine risolvere le criticità riscontrate.
2. I modelli di cui all’art.4 stabiliscono altresì funzioni, responsabilità nonché requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui alla delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25 luglio 2023, n.255 e ne garantiscono la competenza, nonché l’autonomia e l’indipendenza anche rispetto all’organizzazione sociale. I modelli garantiscono l’accesso di tale Responsabile nonché del Responsabile per le politiche di *Safeguarding* federale alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva.

ART. 6. PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI

1. I modelli di cui all’art.4 stabiliscono adeguate misure per l’individuazione delle specifiche aree di rischio nonché più in generale adeguati strumenti per la prevenzione e gestione dei rischi, prevedendo tra l’altro:
- a) l’inclusione e la valorizzazione delle diversità dei tesserati;
 - b) la gestione e la tutela dei tesserati, da parte dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti;
 - c) la formazione obbligatoria annuale e i corsi di aggiornamento annuali previsti in materia di *Safeguarding*;
 - d) la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche.

ART. 7. CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

1. I modelli di cui all’art.4 stabiliscono adeguate misure per il contrasto dei comportamenti lesivi e la gestione delle segnalazioni, prevedendo tra l’altro:
- a) adeguati provvedimenti di *quick-response*, in ambito endoassociativo, da adottare in caso di presunti comportamenti lesivi;
 - b) adeguati provvedimenti, in ambito endoassociativo, per ogni altra violazione delle disposizioni e dei protocolli di cui al modello stesso;
 - c) la promozione di buone pratiche e adeguati strumenti di *early warning*, al fine di favorire l’emersione di comportamenti lesivi, o evitare eventuali comportamenti strumentali;
 - d) la predisposizione di un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca la riservatezza delle segnalazioni e la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;
 - e) l’adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
 - i. presentato una denuncia o una segnalazione;
 - ii. manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
 - iii. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
 - iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
 - v. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di *Safeguarding*;

- f) l'adozione di apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

In ogni caso i provvedimenti di cui alle lett. a) e b) devono rispettare il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dall'ordinamento dell'Ente di affiliazione.

ART. 8. OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE

1. I modelli di cui all'art.4 stabiliscono adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione delle politiche di *Safeguarding* e la trasmissione delle informazioni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, prevedendo tra l'altro:
 - a) l'obbligo di immediata affissione presso la sede e/o pubblicazione sulla homepage, del modello di cui all'art.4 nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile;
 - b) l'obbligo di immediata pubblicazione della notizia dell'adozione del modello di cui all'art.4 e dei relativi aggiornamenti presso la sede e/ sulla *homepage*;
 - c) l'obbligo di immediata comunicazione dell'adozione del modello di cui all'art.4 e dei relativi aggiornamenti al Responsabile di cui al comma 2 dell'art.5 e al Responsabile federale delle politiche di *Safeguarding*;
 - d) l'obbligo, al momento del tesseramento, di informare il tesserato del modello di cui all'art.4 nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile di cui al comma 2 dell'art.5;
 - e) l'obbligo di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile di cui al comma 2 dell'art.5, al Responsabile federale delle politiche di *Safeguarding* nonché all'Ufficio della Procura federale ove competente;
 - f) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati delle procedure per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele, alla sensibilizzazione e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi e di ogni altra politica di *Safeguarding* adottata.

ART. 9. OBBLIGHI ULTERIORI

1. I modelli di cui all'art.4 prevedono infine ogni altra iniziativa, misura o procedura necessaria all'osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. n.36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n.39 del 28 febbraio 2021, dalle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e dalla Federazione al fine di prevenire e contrastare dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione.

CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

ART. 10. ADOZIONE DEI CODICI DI CONDOTTA

1. Le previsioni di cui al precedente art.4 si applicano anche con riferimento ai codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

ART. 11. CONTENUTO MINIMO DEI CODICI DI CONDOTTA

1. Nella realizzazione delle finalità di cui sopra e in particolare della prevenzione e contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, i codici di cui all'articolo precedente stabiliscono altresì:
 - a) le fattispecie, le tutele e le sanzioni disciplinari endoassociative applicabili in caso di violazione, fermi i provvedimenti degli Organi di giustizia federali;
 - b) le verifiche minime, precedenti all'impiego nonché periodiche, a carico delle Affiliate e la conservazione della relativa documentazione, nel rispetto della normativa vigente;
 - c) adeguati obblighi informativi per la diffusione delle disposizioni e dei protocolli relativi alla protezione dei minori, anche mediante corsi di formazione e corsi di aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti;
 - d) disposizioni che disciplinino le incompatibilità e che siano finalizzate a evitare il cumulo delle funzioni in capo a un unico soggetto nonché, più in generale, a gestire eventuali conflitti di interesse;
 - e) disposizioni che assicurino la riservatezza della documentazione o delle informazioni comunque ricevute o reperite relative a eventuali segnalazioni o denunce di violazione del Codice.

ART. 12. DOVERI E OBBLIGHI DEI TESSERATI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art.11, i modelli di cui all'art.10 stabiliscono tra l'altro i seguenti doveri e obblighi a carico di tutti i tesserati:
 - a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
 - b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
 - c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
 - d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
 - e) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
 - f) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
 - g) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
 - h) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art.5 situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.